

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 25 luglio 1992, n. 8979.

Nei giudizi in materia di eleggibilità, anche se instaurati mediante l'impugnazione della deliberazione del consiglio comunale di convalida degli eletti, il comune non è parte e, conseguentemente, non è legittimato ad impugnare la sentenza.

Omissis.

L'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, dispone che il ricorso con il quale si impugnano, davanti al Tribunale civile del luogo in cui è compreso il comune, le deliberazioni di eleggibilità del Consiglio comunale, va notificato (unitamente al decreto di fissazione della causa) esclusivamente agli eletti di cui viene contestata l'elezione, mentre l'art. 9 bis, riferendosi alle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale in materia di decadenze dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità impone la notifica del ricorso anche al sindaco quale presidente del Consiglio comunale. Questa circostanza, peraltro, non comporta l'attribuzione all'ente territoriale della qualità di parte nel procedimento elettorale poiché in questo, secondo quanto si desume dalle norme innanzi indicate, il Consiglio comunale si pone in posizione neutra e non è titolare di alcun interesse particolare. Nè assume rilevanza che sia stata adottata una delibera di convalida o una pronuncia di decadenza, poiché questi atti amministrativi non incidono, nel giudizio, sulla posizione ivi fatta valere, poiché il giudizio in questione ha come unico ed esclusivo oggetto l'accertamento dello stato personale di eleggibilità o di compatibilità con la causa, sicché la deliberazione comunale di cui si è detto viene in rilievo non quale oggetto del controllo giurisdizionale, ma unicamente quale presupposto processuale in un giudizio che vede come parti soltanto il candidato eletto, gli elettori che assumono l'iniziativa giudiziale ed il pubblico ministero (Cass. 17 luglio 1973, n. 2077; Cass. 9 luglio 1987, n. 5988).

In aderenza a questi principi consegue, quanto al caso di specie, l'insussistenza della legittimazione dell'ente territoriale a partecipare al giudizio di primo grado ed il conseguente suo difetto di interesse ad impugnare la sentenza. Ed invero, poiché con riguardo al processo di impugnazione il suddetto interesse ha una valenza strettamente processuale e consiste nella soccombenza, che a sua volta si concreta nel pregiudizio derivante dal contrasto fra il comando contenuto nella sentenza e la situazione giuridica che si è dedotta nel giudizio, risulta evidente l'impossibilità di riscontrare tale situazione nel caso in cui l'impugnazione venga proposta da chi, essendo sostanzialmente estraneo alla controversia, è, conseguentemente privo dell'interesse ad ottenere la rimozione del provvedimento conclusivo di quel giudizio.

In relazione a quanto si è esposto, va perciò ritenuta l'inammissibilità dell'appello proposto dal comune (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, trattandosi di processo che non poteva essere proseguito (art. 382, secondo comma, c.p.c.), con assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Omissis.